

CONTRIBUTO SUI LICENZIAMENTI INTERVENUTI DAL 1° GENNAIO 2013: LE ISTRUZIONI OPERATIVE DELL'INPS

L' INPS, con circolare del 22 marzo 2013, n. 44, ha fornito le indicazioni operative per poter procedere al versamento del contributo sulle interruzioni di lavoro A TEMPO INDETERMINATO previsto dalla Legge Riforma del Mercato del Lavoro per il finanziamento dell'ASpl.

Casi in cui il contributo è dovuto

Sono assoggettati a contributo tutte *"le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl"*, quindi:

- licenziamenti di lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- accordi consensuali sottoscritti presso le Direzioni Territoriali del Lavoro nell'ambito della procedura obbligatoria prevista nel caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dei datori di lavoro in regime di tutela reale;
- dimissioni per giusta causa
- dimissioni rassegnate nel periodo di maternità (durante la gravidanza e fino ad un anno dalla data di nascita del bambino o dell'adozione)
- dimissioni rassegnate a seguito di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

N.B. Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Casi in cui il contributo NON è dovuto

- fino al 2016 per i datori di lavoro che versano il contributo di ingresso per le procedure di mobilità
- fino al 2015 nel caso di risoluzioni a seguito di cambi d'appalto cui siano seguite assunzioni presso altri datori di lavoro in applicazione di clausole dei CCNL che garantiscano la continuità occupazionale
- fino al 2015 per il settore delle costruzioni edili nel caso di risoluzioni per completamento attività e chiusura cantiere
- nel caso di risoluzioni del rapporto nonché di decesso del lavoratore nell'ambito del lavoro domestico (circolare INPS 25/2013).

Misura del contributo

Il contributo è dovuto in misura pari al 41% del massimale mensile ASpl (che, per l'anno 2013, è stabilito in € 1.180,00) "per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni".

L' Inps afferma, invece, che il contributo è dovuto per ogni mese di anzianità che il calcolo va effettuato considerando mese intero quello in cui la prestazione lavorativa abbia raggiunto almeno 15 giorni di calendario.

Nell'anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell'1,40%. Nel computo dell'anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all'articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001.

Conseguentemente, per ogni mese di anzianità la somma da versare sarà pari a € 40,32 (€1.180,00 x 41%/12).

La somma massima da versare nel caso di anzianità superiore a tre anni sarà di € 1.451,00, ovvero € 1.180,00 x 41% x 3.

N.B. La circolare 44/2013 avverte che il contributo è dovuto nella misura intera anche in caso di interruzione di un contratto a tempo parziale.

Termini e modalità di pagamento

L'Inps d'intesa con il Ministero del Lavoro ha ritenuto che l'obbligo contributivo debba essere assolto mensilmente e denunciato con il flusso UniEmens insieme agli altri contributi dovuti all'Inps entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).

Il primo versamento andrà effettuato il 16 giugno per gli eventi del mese di aprile.

Per quelli dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 ci sarà tempo per effettuare i conguagli fino al 16 giugno e cioè, come di consueto, entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

La contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.

Esposizione nella denuncia UniEmens:

Ai fini dell'esposizione sul flusso UniEmens deve essere valorizzato, nell'elemento di <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale "**M400**" avente il significato di "*Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge 92/2012*" e, nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da pagare.

Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati (**gennaio, febbraio, marzo 2013**), dovrà essere valorizzata, nell'elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>di <DenunciaAziendale>, la nuova causale "**M401**" avente il significato di "*Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge 92/2012*", nell'elemento <NumDip> il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell'elemento <SommaADebito> l'importo da pagare.